Udienze da remoto nel processo amministrativo

Le udienze da remoto per le cause dinanzi ai T.A.R. ed al Consiglio di Stato proseguiranno anche dopo il 31 gennaio 2021?

La risposta è affermativa.

L’art. 1, c. 17 del d.l. 31 dicembre 2020 n. 183, non ancora convertito in legge, prevede quanto segue: “*All'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, le parole "31 gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "****30 aprile 2021****"*”.

Di conseguenza, l’art. 25, c. 1, del d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni dalla l. 18 dicembre 2020 n. 176, ora recita: “*1. Le disposizioni dei periodi quarto e seguenti del comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28,* ***convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70****, si applicano altresi' alle udienze pubbliche e alle camere di consiglio del Consiglio di Stato, del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e dei tribunali amministrativi regionali che si svolgono dal 9 novembre 2020 al* ***30 aprile 2021*** *e, fino a tale ultima data, il decreto di cui al comma 1 dell'articolo 13 dell'allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, prescinde dai pareri previsti dallo stesso articolo 13.*

 *2. Durante tale periodo, salvo quanto previsto dal comma 1, gli affari in trattazione passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, ferma restando la possibilita' di*

*definizione del giudizio ai sensi dell'articolo 60 del codice del processo amministrativo,* ***di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104,*** *omesso ogni avviso. Il giudice delibera in camera di consiglio, se necessario avvalendosi di collegamenti da remoto. Restano fermi i poteri presidenziali di rinvio degli affari e di modifica della composizione del collegio.*

 *3. Per le udienze pubbliche e le camere di consiglio che si svolgono tra il 9 e il 20 novembre 2020, l'istanza di discussione orale, di cui al quarto periodo* ***del comma 1 del citato articolo 4*** *del decreto-legge n. 28 del 2020, puo' essere presentata fino a cinque giorni liberi prima dell'udienza pubblica o camerale*”.

Ciò significa che, sino al 30 aprile 2021, le udienze amministrative verranno celebrate da remoto secondo le regole che abbiamo imparato in questi mesi, ovvero l’udienza da remoto potrà essere:

* disposta d’ufficio;
* chiesta da tutte le parti costituite ed allora l’istanza sarà automaticamente accolta dal Collegio e l’udienza da remoto conseguentemente disposta dal Presidente del Collegio;
* chiesta da una sola parte ed allora l’istanza sarà “valutata” dal presidente del Collegio, anche sulla base delle eventuali opposizioni espresse dalle altre parti alla discussione da remoto, ai sensi dell’art. 4, c. 1 del d.l. 30 aprile 2020 n. 28, convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 2020 n. 70, come specificato dall’art. 2, c. 3 del decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 28 dicembre 2020 secondo cui: “*Qualora l'istanza di cui all'art. 4, comma 1, quinto periodo, del decreto-legge n. 28 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, non sia proposta da tutte le parti costituite, la segreteria trasmette alle parti diverse dall'istante, anche ai fini della formulazione di eventuali opposizioni, l'avviso di avvenuto deposito dell'istanza secondo le modalità previste nelle allegate specifiche tecniche*”.

In tutti i casi in cui sia disposta la discussione da remoto, la segreteria comunicherà almeno tre giorni prima della trattazione, l'avviso dell'ora e delle modalità di collegamento, secondo le modalità previste dall’art. 4 dell’all. 3 del Presidente del Consiglio di Stato del 28 dicembre 2020 secondo cui: “*1. L'avviso dell'avvenuto deposito dell'istanza di trattazione dell'udienza da remoto, di cui all'art. 2, comma 3, del decreto e' effettuata dalla segreteria a mezzo PEC a tutte le parti costituite secondo le modalita' telematiche, di cui all'art. 13 dell'allegato 2.*

 *2. L'avviso di cui al comma 5 dell'art. 2 del decreto, nella quale sono indicati il giorno e l'ora dell'udienza o della Camera di consiglio e nella quale e' inserito il link a cui accedere per partecipare alla discussione, e' effettuato a mezzo PEC a tutte le parti costituite secondo le modalita' telematiche di cui all'art. 13 dell'allegato 2. Non potra' partecipare all'udienza da remoto il domiciliatario, se non delegato.*

 *3. Gli avvisi di cui ai commi 1 e 2 inviati alla parte privata, autorizzata a stare in giudizio personalmente, sono effettuati all'indirizzo PEC dalla stessa fornito ai sensi del successivo art. 5*”.

Solo in seguito alla fissazione dell’udienza da remoto ad opera del Collegio, le parti possono depositare in alternativa alla discussione le note di udienza entro le ore 12.00 del giorno antecedente l’udienza stessa o richiesta di passaggio in decisione e il difensore che deposita tali note o tale richiesta è considerato presente a ogni effetto in udienza.

Se l’udienza da remoto non viene richiesta o disposta d’ufficio dal Collegio, gli affari in trattazione (sia cautelari sia di merito) passeranno in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, ferma restando la possibilità di definizione del giudizio in forma semplificata ai sensi dell'articolo 60 del codice del processo amministrativo, omesso ogni avviso, in presenza di una richiesta cautelare.

Si ricorda che con il decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 28 dicembre 2020 di cui *supra* sono state aggiornate anche altre istruzioni e specifiche tecniche da seguire per le udienze da remoto nel processo amministrativo e che il medesimo decreto sostituisce il precedente del Presidente del Consiglio di Stato n. 134 del 22 maggio 2020 (cfr. art. 3).

Infine si ricorda che le altre informazioni tecniche sulle udienze da remoto si rinvengono nel Protocollo d’intesa tra la magistratura amministrativa e le associazioni forensi, che rimane in vigore.

Post di Matteo Acquasaliente - avvocato